

Esenti da imposte le merci donate al Terzo settore

NON PROFIT

Beni strumentali valorizzati al costo residuo non ammortizzato

Anche per i privati donazioni in natura equiparate a quelle in denaro

Pagina a cura di Gabriele Sepio

Via libera alle detrazioni e alle deduzioni per chi effettua cessioni gratuite di beni al Terzo settore.

Se per le erogazioni in denaro le agevolazioni erano già partite lo scorso 1° gennaio 2018, per gli altri beni si attendeva un decreto attuativo che definisse i criteri di valorizzazione da utilizzare per accedere al beneficio. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto ministeriale 28 novembre 2019, l'articolo 83 del Dlgs 117/17 (Codice del Terzo settore o Cts) viene pienamente operativo e dovrebbe incentivare pratiche virtuose per il riempimento di beni inutilizzati o destinati allo smaltimento.

L'agevolazione si rivolge sia a privati che alle imprese, anche se per queste ultime, come vedremo, la misura principale (e spesso preferibile) resta quella introdotta dalla legge antisprechi (si veda l'altro articolo).

Sul piano soggettivo, destinatari di erogazioni agevolate sono tutti gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

Tuttavia, in attesa del rilascio

dell'autorizzazione Ue, le agevolazioni riguardano solo Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri. Operativamente, il valore da considerare per il calcolo della detrazione/deduzione è diverso a seconda del bene oggetto dell'erogazione. In linea generale, si adotta il criterio del "valore normale", ossia il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie nel tempo e nel luogo in sono stati acquisiti/prestati o, in mancanza, in quelli più prossimi in base all'articolo 9 del Tuir.

Quest'ultimo può essere determinato facendo riferimento ai listini/tariffe del fornitore o, in mancanza, a quelli delle camere di commercio e alle tariffe professionali (circolare 39/E/05). Laddove la singola erogazione superi i 30mila euro o sia di valore non determinabile in base a criteri oggettivi, è richiesta una perizia giurata di stima.

Le persone fisiche potranno detrarre il 30% (35% per donazioni a favore di Odv) del valore così determinato fino a 30mila euro.

Le persone fisiche inoltre, unitamente ad enti e società, potranno dedurre il valore del bene fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (articolo 83 Cts).

Ma cosa accade quando a donare è un'impresa? I criteri di valutazione cambiano a seconda si tratti di beni strumentali o merci. Ai fini della deduzione per i primi rileva il costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento e per i secondi il minor valore tra quello "normale" e quello attribuito alle rimanenze in base all'articolo 92 Tuir. In entrambi i casi non è previ-

sta la perizia di stima neppure oltre i 30 mila euro.

La fuoriuscita dal ciclo aziendale, inoltre, potrebbe avere dei risvolti ai fini Iva e delle imposte dirette.

Nel primo caso, le cessioni gratuite di beni merce (articolo 2, n. 4 Dpr 633/72) a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con fine di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di Ets non commerciali, sono esenti Iva (articolo 10 n. 12 del Dpr 633/72).

Scontano invece l'imposta solo le cessioni di beni diversi dai precedenti o quelle rivolte ad imprese sociali ed Ets commerciali. Sul fronte delle dirette, invece, oltre alla deduzione, l'erogazione in natura potrebbe generare un ricavo imponibile in mancanza di una formale disapplicazione dell'articolo 85, comma 2 Tuir, prevista invece nella legge "antisprechi".

Quest'ultima, dunque, potrebbe costituire la soluzione fiscalmente più vantaggiosa per le imprese mentre l'articolo 83 del Cts colma l'assenza di incentivi per le persone fisiche che scelgono di donare in natura.

Dal punto di vista formale l'erogazione dovrà avvenire mediante atto scritto bilaterale tra donante e donatario. Il primo sarà tenuto a individuare analiticamente i beni oggetto di trasferimento ed il relativo valore, eventualmente consegnando la perizia di stima (ove necessario); l'ente, invece, dovrà formalmente impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il doppio binario a cura di Marina Garone e Martina Manfredonia

CODICE DEL TERZO SETTORE	LEGGE ANTISPRECHI
BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE	
Donatori persone fisiche, enti e società	Donatori imprese
ENTI DONATARI	
Ets, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria	Enti pubblici e non profit. Tra questi rientrano tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali, anche se costituite in forma societaria

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per le persone fisiche, possibilità di scegliere tra una detrazione pari al 30% (35% se beneficiario è una Odv) dell'erogazione, per un importo in ogni periodo di imposta non oltre 30mila euro o una deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato. Per gli enti e le società trova applicazione solo la deduzione. Per i donatori imprese, ai fini Iva la cessione gratuita dei beni è esente se rientra nell'ipotesi dell'articolo 10, n. 12 Dpr 633/72. Ai fini delle imposte dirette si applica la tassazione ordinaria dell'articolo 85, comma 2, del Tuir

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

L'erogazione deve risultare da un atto scritto bilaterale tra donante e donatario. Il primo deve individuare analiticamente i beni donati, indicarne il relativo valore ed eventualmente consegnare la relazione di stima, nei casi in cui è prevista. L'ente che riceve l'erogazione deve dichiarare di impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

BENI DONABILI

Qualsiasi tipologia di bene in natura. A seconda del tipo di bene variano i criteri da utilizzare per individuare il valore ai fini della detrazione/deduzione

Ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite dei beni non generano ricavo imponibile (in deroga all'articolo 85, comma 2, del Tuir) e i costi sostenuti dall'impresa cedente restano deducibili. Ai fini Iva, le operazioni di cessione sono assimilate alla distruzione dei prodotti: non scontano l'imposta ma è riconosciuta la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti

Il donante deve emettere un documento di trasporto o atto equipollente. Per le sole cessioni che non riguardano eccedenze alimentari facilmente deperibili o che, singolarmente considerate, superino i 15mila euro, deve trasmettere una comunicazione riepilogativa mensile al fisco. Il donatario deve rilasciare una dichiarazione trimestrale con l'indicazione analitica dei beni ricevuti e l'impegno ad utilizzarli per scopi sociali

Generi alimentari, medicinali, prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria e cancelleria, libri. Con Dl 28/2/2020 sono stati aggiunti prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia incluse le pavimentazioni, elettrodomestici a uso civile e industriale, personal computer, televisori, tablet, e-reader

NOTA DEL LAVORO

Test su controllo e coordinamento, vale il Codice civile

La verifica serve ad evitare che soggetti senza requisiti si iscrivano al Registro

Controllo, direzione e coordinamento degli enti del Terzo settore (Ets) con le regole del Codice civile ma previo adattamento. È quanto si ricava dalla nota 2243 del 4 marzo, comunicata a tutti gli uffici regionali, con la quale il Lavoro fornisce importanti linee guida da utilizzare in sede di verifica dei requisiti soggettivi degli enti che si iscriveranno al Registro unico. Si ricorda che il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) individua una serie di soggetti esclusi dal Terzo settore - quali amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro - precludendo l'accesso anche a tutti gli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» dai suddetti soggetti (articolo 4, comma 2).

Proprio sulle nozioni di controllo, direzione e coordinamento si pongono i dubbi interpretativi. La ratio non è quella di negare tout court la partecipazione in un Ets, ma solo l'assunzione di una posizione di influenza dominante sugli stessi tale da condizionarne le scelte. Diventa quindi fondamentale individuare quali sono le situazioni in cui può scattare tale dinamica. Sul punto, il Cts ripropone quanto previsto per Onlus e associazioni di promozione sociale (articolo 10, comma 10, del Dlgs 460/1997 e articolo 2, comma 2, della legge 383/2000), senza definire i concetti di controllo, direzione e coordinamento. Tuttavia, come si legge nel documento di prassi, possono trovare applicazione le norme del Codice civile dettate in materia societaria, seppure "adattate" al pa-

norama del Terzo settore. Sul primo fronte, l'articolo 2359 del Codice civile distingue il controllo «di diritto» - in presenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale - e «di fatto» - in presenza di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o di vincoli contrattuali idonei in tal senso.

La prima ipotesi può verificarsi nel Terzo settore quando atto costitutivo o statuto riservano a uno o più soggetti «esclusi» (di cui all'articolo 4, comma 2) la maggioranza dei voti in assemblea o nell'organo amministrativo. Per loro struttura, infatti, negli Ets non si verifica una partecipazione al capitale. Più complessa è la verifica del controllo «di fatto», che può derivare da situazioni non contemplate nell'atto costitutivo/statuto. A tal fine, sarà necessario un accertamento caso per caso, anche con l'analisi di documenti interni all'ente, come i verbali degli organi amministrativi o i contratti stipulati.

Discorso simile per la direzione e coordinamento (articoli 2497 e seguenti del Codice civile), intesa come gestione o direzione unitaria dell'ente. Nel Terzo settore tale attività è verificata in concreto, valutando la presenza di elementi idonei a indicare la gestione da parte di un soggetto escluso. Un esempio è l'articolo 2497-sexies del Codice civile, che presume la direzione e coordinamento in presenza di enti tenuti al consolidamento dei bilanci o che comunque esercitano il controllo in base all'articolo 2359. Un'ipotesi di direzione e coordinamento è invece espressamente tipizzata per le imprese sociali nei casi in cui un soggetto, ad esempio, per previsioni statutarie o altre ragioni, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTISPRECHI

Esteso il paniere dei prodotti, dai tablet ai vestiti

Tra gli alimentari anche merci vicine alla scadenza

La "legge antisprechi" (166/16) prevede specifiche agevolazioni per le cessioni gratuite di beni per fini di solidarietà sociale. La disposizione costituisce il primo intervento legislativo strutturato per promuovere l'economia circolare e la redistribuzione di eccedenze e beni inutilizzati per fini di solidarietà sociale. Come precisato nella relazione illustrativa al Dm 28 novembre 2019, tali misure non sono cumulabili con quelle previste dal Cts, per cui il donatore dovrà scegliere a

monte il regime più adatto.

Rispetto al Dlgs 117/17, beneficiari delle erogazioni possono essere sia enti pubblici che non profit inclusi gli enti del Terzo settore, nonché le imprese sociali a prescindere dalla veste giuridica in cui sono costituite (diversamente da quanto visto per l'articolo 83 del Cts). Le agevolazioni spettano solo alle imprese donanti (e non alla generalità dei contribuenti, come previsto dal Cts) e si applicano solo alle donazioni di beni individuati. Si tratta di generi alimentari e altri beni come medicinali, prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria/cancelleria, libri. Il paniere è aumentato da ultimo con il decreto legge del

28 febbraio scorso, contenente misure di sostegno a fronte dell'emergenza Coronavirus, grazie all'inserimento di prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, e elettrodomestici a uso civile e industriale. Cui si aggiungono personal computer, televisori, tablet, e-reader e altri dispositivi elettronici.

Sul fronte alimentare, le donazioni potranno avere a oggetto beni in vendita, ritirati dalla vendita per decisione aziendale, rimanenze di attività promozionali o beni integri ma alterati nell'imballaggio esterno, nonché alimenti prossimi alla scadenza (per esempio latte fresco e derivati) o che

hanno superato il termine minimo di conservazione (per esempio pasta e biscotti). Negli altri casi, le imprese potranno decidere se erogare beni non idonei alla commercializzazione (per esempio per imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l'idoneità all'uso) o beni che per svariate ragioni si sceglie di non immettere sul mercato (salvo specifici limiti per farmaci e medicinali dati dalla particolare natura del bene). Dal punto di vista degli adempimenti, il donante dovrà emettere un documento di trasporto o atto equipollente, e per le sole cessioni che non riguardano eccedenze alimentari deperibili e che, singolarmente considerate, superino 15mila euro, trasmettere telematicamente

un riepilogo mensile al fisco (manca tuttavia per quest'ultimo adempimento il provvedimento attuativo). Il donatario sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione trimestrale con l'indicazione analitica dei beni ricevuti e l'attestazione dell'impegno ad utilizzarli per scopi di solidarietà sociale.

Sotto il profilo fiscale le agevolazioni riguardano le imposte dirette e l'Iva. Con riguardo alle prime, le cessioni gratuite dei beni individuati all'articolo 16 della legge 166/16 non generano un ricavo imponibile (con esclusione dell'applicazione dell'articolo 85, comma 2 del Tuir), ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa cedente.

NT+FISCO



OSSERVATORIO FISCO Nuove regole Ue contro le frodi Iva

Tre le novità in arrivo dall'Unione europea, la call per Hercule III a cui bisogna rispondere entro il 30 aprile. C'è poi la direttiva Ue approvata il 18 febbraio che prevede nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Le novità riguardano soprattutto i casi in

cui i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non siano localizzati in uno Stato membro. La direttiva deve essere recepita entro il 2023. Nella Gazzetta Ufficiale Ue del 2 marzo è stato pubblicato il nuovo regolamento sulle misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro le frodi in materia di Iva; prevista l'istituzione di un sistema centrale di informazione sui pagamenti (Cesop). Per permettere l'adeguamento tecnico, il regolamento sarà applicabile dal 1° gennaio 2024.

— Marina Castellaneta
Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com



C'È UN SOLO METODO PER EVITARE LE CRISI D'IMPRESA: PREVENIRLE.

Valore24 Crisi d'impresa è il software online che ti permette di avere sempre sotto controllo ogni aspetto della tua attività, dal DSCR agli indici di allerta, dai ritardi nei pagamenti alla continuità aziendale. Per aiutarti a prevenire qualunque crisi.

valore24.com/crisi-impresa
Abbonati oggi stesso a 15€ al mese.

VALORE24
Crisi d'impresa

